

FOCUS

NOVITÀ DAL WTO, LA PRIMA PUBBLICAZIONE SU: «ILLICIT TRADE IN FOOD AND FOOD FRAUD»¹²

Francesca Consorte

SOMMARIO: 1. Introduzione: novità dal WTO - 2. L'assenza una definizione giuridica armonizzata a livello internazionale di *frode alimentare* o di *commercio illecito di prodotti alimentari* - 3. L'azione del WTO - 4. L'importanza di una strategia sinergica nella lotta contro le frodi alimentari - 5. Segue. La giustizia penale

1.Introduzione: novità dal WTO

Per la prima volta, l'Organizzazione Mondiale del Commercio (*World Trade Organization*) ha pubblicato un'analisi concernente il commercio illegale di prodotti alimentari e le frodi alimentari. Il volume raccoglie i contributi di esperti dell'OMC e di altre importanti organizzazioni internazionali, anche del settore privato, che hanno partecipato al Simposio Annuale sull'Agricoltura dell'OMC stesso, tenutosi l'11 e 12 dicembre 2023. Più precisamente, gli autori dei 7 capitoli che compongono il volume appartengono rispettivamente al WTO (cap. 1 e 2), alla Alleanza Transnazionale per la Lotta al Commercio Illegale (cap. 3), alla FAO e all'ONU (cap. 4), all'International Feed Federation (cap. 5), alla SSAFE³ (cap. 6) e infine alla UNICRI, istituto di ricerca e formazione dell'ONU (cap. 7). Ne segue dunque che il volume non rappresenta la posizione ufficiale dell'Organizzazione sull'argomento, ma una raccolta di preziosi contributi di esperti di diversa provenienza, i quali - pur evidenziando il ruolo fondamentale del commercio internazionale nella riduzione della fame nel mondo - non mancano di mettere in luce le sue possibili derive negative e come queste possano costituire un ostacolo allo sradicamento della fame e povertà, al miglioramento della salute e alla maggior consapevolezza dei consumatori nelle proprie scelte, nonché ad una crescita economica sostenibile. Vista la dimensione globale del fenomeno, si tratta di derive idonee a tradursi in una seria minaccia per il raggiungimento di

¹ Ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT) di Diritto Penale, Università degli Studi di Parma, email: francesca.consorte@unipr.it. Dipartimento di Giurisprudenza Studi Politici e Internazionali, Dipartimento di Eccellenza 2023-2027, finanziato con fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca.

² Trattasi di traduzione in sintesi della pubblicazione in lingua inglese del WTO - World Trade Organization, *Illicit trade in food and food fraud*, WTO Publications, Londra, 2024, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/illicit_trade_in_food_and_food_fraud_e.pdf, che in versione ridotta è già stata pubblicata online sul sito del progetto Food for Future (<https://www.foodforfuture.unipr.it>).

³ Organizzazione no profit per la tutela della salute umana, vegetale e animale.

ben 11 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (cap. 3) ed in particolare: SDG 1 (*No poverty*), SDG 2 (*Zero hunger*), SDG 3 (*Good health and well-being*), SDG 6 (*Clean water and sanitation*), SDG 8 (*Decent work and economic growth*), SDG 9 (*Industry, innovation and infrastructure*), SDG 11 (*Sustainable cities and communities*), SDG 12 (*Responsible consumption and production*), SDG 14 (*Life below water*), SDG 15 (*Life on land*), SDG 16 (*Peace, justice and strong institutions*).

Più precisamente, la pubblicazione ricorda in diversi passaggi come *fraudulent and fake food and beverages* possano causare danni alla sicurezza alimentare e alla salute pubblica. Allo stesso tempo, evidenzia come le condotte illecite considerate possano danneggiare il commercio legittimo (aumentando i costi per via dell'intensificazione dei controlli e delle barriere commerciali) ed incidere negativamente sulle entrate fiscali, sottraendo risorse a investimenti cruciali per il benessere sociale. Gli effetti negativi di queste attività si ripercuotono su diversi attori coinvolti: i consumatori, che possono subire danni economici ed essere esposti a rischi per la salute; gli agricoltori e le aziende agricole, che vedono compromessa la fiducia nei loro marchi e affrontano svantaggi competitivi rispetto a chi adotta pratiche fraudolente.

Esemplificativa della "dimensione" degli effetti deleteri del fenomeno è la stima approssimativa (stante la natura clandestina dell'attività) del costo globale annuo del fenomeno, che si aggira tra i 30 e i 50 miliardi di dollari, al netto delle perdite derivanti dal commercio illecito di alcolici (cap. 1).

Ciò premesso, la pubblicazione si propone di arricchire il dibattito attraverso prospettive innovative e di promuovere una riflessione sulle possibili azioni future che il WTO potrebbe intraprendere. Pur essendo molteplici gli aspetti meritevoli di menzione, ci si soffermerà in questa sede su due macro-tematiche affrontate dalla pubblicazione: l'assenza una definizione giuridica armonizzata a livello internazionale di *frode alimentare* o di *commercio illecito di prodotti alimentari* e le possibili strategie di contrasto a tali fenomeni.

2. L'assenza una definizione giuridica armonizzata a livello internazionale di *frode alimentare* o di *commercio illecito di prodotti alimentari*

Come anticipato, uno degli argomenti affrontati nella pubblicazione che merita particolare attenzione è rappresentato dalla difficoltà di perimetrare i concetti di frode alimentare e pratiche di commercio illecito di alimenti. Il volume, pur riconoscendo l'assenza di una definizione giuridica armonizzata del fenomeno a livello internazionale, non si propone di colmare tale lacuna. Gli autori, piuttosto, si prefiggono di stimolare una riflessione sul tema, evidenziando come tali fenomeni siano contraddistinti da una pluralità di definizioni eterogenee, riflesso della loro natura poliedrica. A tal proposito, vengono riportate alcune di quelle maturate a livello internazionale o proposte dalla letteratura.

Più nel dettaglio, una delle definizioni di frode alimentare considerate più complete è individuata in quella fornita dal rapporto del 2019 della *Transnational Alliance to Combat Illicit Trade* (TRACIT), che identifica il fenomeno nella «*intentional substitution or dilution of an authentic food or ingredient with a cheaper product (such as replacing extra virgin olive oil with a cheaper oil), flavour or colour enhancement using illicit or unapproved substances, or substitution of one species with another*» (p. 12). Si tratta di una definizione che prescinde dal danno alla salute e che arriva ad includere il contrabbando di prodotti agricoli (p. 12).

Passando ad analizzare l'approccio adottato negli Stati Uniti e in Europa, emerge con evidenza come le frodi alimentari possano essere interpretate e affrontate secondo prospettive differenti. La *Food and Drug Administration* considera infatti come "adulterazione motivata economicamente" (EMA) «*when someone intentionally leaves out, takes out, or substitutes a valuable ingredient or part of a food*» or «*when someone adds a substance to a food to make it appear better or of greater value*». Other types of EMA include misbranding violations and adulteration of other products, such as animal food and cosmetics» (p. 12). Passando al diritto dell'Unione Europea, la pubblicazione ricorda come invece quest'ultima consideri la frode alimentare quale «*suspected intentional action by businesses or individuals for the purpose of deceiving purchasers and gaining undue advantage there from, in violation of the rules referred to in Article 1(2) of Regulation (EU) 2017/625 on EU agri-food chains*» (p. 12). L'articolo appena citato si riferisce in particolare alle norme UE e nazionali adottate in determinati ambiti, come ad esempio quello della sicurezza integrità e salubrità degli alimenti e dei mangimi, le norme a tutela della lealtà delle pratiche commerciali e degli interessi dei consumatori, in materia di organismi geneticamente modificati, protezione delle piante ecc⁴.

Il *Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification System* sta lavorando a delle linee guida volte a prevenire e contenere le frodi alimentari e nell'ambito della bozza, espressamente citata nel report, è stata adottata una definizione di frode alimentare: «*Any deliberate action to deceive others in regard to the prescribed specifications or expected characteristics of food to gain an unfair economic advantage*» (p. 50). In aggiunta, la bozza citata sottolinea i collegamenti tra le frodi alimentari, i controlli esistenti e le misure di mitigazione a disposizione dei vari paesi attraverso i sistemi nazionali di controllo, riconoscendo che potrebbe essere necessario adottare nuove misure.

Andando ancora oltre, la pubblicazione - in attesa che la Commissione del *Codex Alimentarius* pubblichi un nuovo documento guida sui fenomeni illeciti in esame - si sofferma sull'importanza del *Code of Ethics for International Trade in Food including Concessional and Food Aid Transactions* del 1979⁵; il documento appena citato è significativo dato che, nell'affermare che il commercio internazionale di prodotti alimentari deve essere fondato «... *on the principle that all consumers are entitled to safe, sound and wholesome food and to protection from unfair trade practices*» (p. 13), elenca caratteristiche e condizioni che dovrebbero portare a bandire dati alimenti dal mercato. Si tratta ad esempio del prodotto effettivamente rischioso (quanto a tossicità, nocività), o comunque dannoso, per la salute tenendo conto dell'applicazione dei principi di analisi del rischio⁶; di quello costituito, in tutto o in parte, da sostanze sudice, putride, marce, decomposte o da altre sostanze o materiali estranei che lo rendano inadatto al consumo umano; di alimento adulterato, etichettato o presentato in modo falso, fuorviante o ingannevole, preparato, trasformato, confezionato, conservato, trasportato o

⁴ V. Art. 1, comma 2, *Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0625#d1e1146-1-1>

⁵ V. https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B20-1979%252FCXC_020e.pdf

⁶ Citando testualmente la pubblicazione: «*has in or upon it any hazard in an amount which renders it poisonous, harmful or otherwise injurious to health, taking into account the application of risk analysis principles*».

commercializzato in condizioni non igieniche o caratterizzato da una data di scadenza che non ne consente (a livello di tempistiche) la distribuzione nel paese importatore.

Venendo alla letteratura, la pubblicazione del WTO, in esame, individua un importante punto di riferimento nella definizione di Spink e Moyer (2011), secondo cui «*Food fraud is a collective term used to encompass the deliberate and intentional substitution, addition, tampering, or misrepresentation of food, food ingredients, or food packaging; or false or misleading statements made about a product for economic gain*» (p. 12). Da segnalare, infine, pur se meno enfatizzata, la definizione dell'*International Organization for Standardization*, Standard ISO 22380:2018, in *Security and Resilience - Authenticity, Integrity and Trust For Products And Documents — General Principles For Product Fraud Risk And Countermeasures*, secondo la quale la frode alimentare è integrata dall'uso di «*adulterant-substances (dilution, substitution, concealment and unapproved enhancements); mislabeling and misbranding; gray market or parallel trade; smuggling; theft; simulation; production over-run; and intellectual property rights counterfeiting*» (p. 21, nota 4).

Come accennato in precedenza, la pubblicazione del WTO non adotta nessuna delle definizioni appena citate di commercio illecito degli alimenti o di frode alimentare né ne propone una specifica. Tuttavia, è interessante notare come (a conferma sia della "sensibilità" del concetto di *Food Fraud* alla prospettiva di volta in volta adottata sia della complessità degli interessi che può compromettere) venga tratteggiata una nozione ampia di "reato alimentare", capace di abbracciare una vasta gamma di fenomeni eterogenei. Tra essi sono annoverate le condotte illecite connesse alla macellazione illegale di bestiame (come nel caso di etichette che falsamente attestino la natura *halal* o *kosher* dei prodotti), la raccolta/coltivazione di risorse alimentari o l'allevamento in aree protette, la pesca illegale, l'impiego di manodopera minorile e di migranti illegali per coltivare o produrre alimenti (p. 19). In diversi passaggi viene altresì sottolineato come il commercio illecito e le frodi alimentari siano ulteriormente esacerbati dal traffico illegale di sementi, sostanze agrochimiche e pesticidi. Interessante notare infine che il *Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems* (CCFICS) abbia evidenziato, nell'ambito delle linee guida in elaborazione, come la frode possa riguardare la qualità e/o identità del prodotto ed essere collegata al prodotto in sé o al processo di produzione e che spesso può essere correlata a rischi per la salute (p. 50).

3. L'azione del WTO

Ora, venendo al WTO, tale organizzazione pur non definendo, come anticipato, il concetto di *commercio illecito di prodotti alimentari* o di *frode alimentare*, fornisce agli Stati membri un quadro giuridico che aiuta quotidianamente a combattere il fenomeno (cap. 2). Tale Organizzazione, come noto, è infatti da tempo attivamente impegnata nel contrasto a questi fenomeni illeciti e, attraverso una serie di misure dalla stessa adottate, mette a disposizione strumenti e spunti utili per affrontarli.

A tal proposito, vengono riportati a titolo esemplificativo una serie di accordi che, in forme differenti, consentono di contrastare gli illeciti agroalimentari e le frodi del settore (cap. 2). Si tratta dell'*Agreement on Agriculture*⁷, che disincentiva le coltivazioni illecite di stupefacenti nei paesi in via di sviluppo, dell'*Agreement on Trade Facilitation*, che, incentivando tra le altre cose la trasparenza delle informazioni doganali, riduce il rischio di

⁷ *Agreement on Agriculture*, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag_01_e.htm.

pratiche illecite, inclusa la corruzione⁸, del *Customs Valuation Agreement*, che fornisce standard per la determinazione del valore delle importazioni, consentendo di intercettare prodotti dal prezzo non allineato agli standard e dunque frutto, probabilmente, di attività illecita⁹, dell'*Agreement on Preshipment Inspection*¹⁰, che, prescrivendo pratiche standard e requisiti minimi per le ispezioni preliminari alla spedizione, rende queste ultime più efficienti, dell'*Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*¹¹, che può essere utile per contrastare talune forme di commercio illecito agroalimentare evitando barriere inutili attraverso la promozione di misure basate sulla scienza (art. 2.2) portato del principio di precauzione, dell'*Agreement on Technical Barriers to Trade*¹² che si occupa delle procedure di valutazione della conformità dei prodotti e di misure sull'etichettatura alimentare, dell'*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*¹³.

Gli ultimi due accordi menzionati sono quelli considerati di maggior importanza nel Report; ciò dato che «aiutano, insieme ad altri accordi internazionali, standard e organismi di controllo, a rafforzare la nostra filiera alimentare ... riducendo al contempo le attività di frode alimentare transfrontaliera» (cap. 6)¹⁴. Da ultimo, potrebbe rilevare anche il nuovo *Agreement on Fisheries Subsidies*¹⁵ (non ancora in vigore); ciò, dal momento che - qualora la definizione di commercio illecito di prodotti agroalimentari venisse estesa alla raccolta illegale di risorse naturali - lo stesso stabilisce regole che vietano sussidi al fenomeno della pesca "illegale", attività che determina l'impovertimento del patrimonio ittico mondiale.

Ora, se dalla pubblicazione traspare netto l'importante ruolo del WTO nel contesto in esame, non manca di emergere altresì una consapevolezza ossia quella secondo cui una risposta globale efficace al fenomeno richiede necessariamente una strategia sinergica, che combini l'adozione di normative *ad hoc* e di meccanismi che garantiscano l'applicazione della legge, il coinvolgimento dell'industria e la cooperazione internazionale, nonché la sensibilizzazione e l'educazione dei consumatori.

4. L'importanza di una strategia sinergica nella lotta contro le frodi alimentari

Sotto il profilo della strategia integrata di cui si diceva, la prevenzione del fenomeno è considerata fondamentale, sia per i governi sia per l'industria alimentare.

Tale approccio risulta decisamente più vantaggioso rispetto all'interruzione del commercio già avviato di un alimento e contribuisce a tutelare più efficacemente i consumatori, l'integrità dei prodotti e la reputazione del marchio. In questa prospettiva, assumono particolare rilevanza la riduzione delle restrizioni legate all'importazione e

⁸ *Agreement on Trade Facilitation*, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/tfa-nov14_e.htm.

⁹ *Customs Valuation Agreement*, https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/cusval_e.htm.

¹⁰ *Agreement on Preshipment Inspection*, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/21-psi_e.htm.

¹¹ *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/15sps_01_e.htm.

¹² *Agreement on Technical Barriers to Trade*, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm.

¹³ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm.

¹⁴ Così Q. LISSAUR, *Protecting the international food supply chain from fraud* (cap. 6), in *Illicit trade in food and food fraud*, WTO Publications, Londra, 2024, p.69.

¹⁵ *Agreement on Fisheries Subsidies*, <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:WT/MIN22/33.pdf&Open=True>.

all'esportazione, quali tariffe, sussidi, procedure doganali complesse e, più in generale, l'eccessiva burocrazia alle frontiere. Tra i fattori da considerare secondo la pubblicazione vi è inoltre un dato importante, ossia che le differenze di prezzo esistenti tra il luogo di origine di un alimento e quello di destinazione agevolano il contrabbando.

La pubblicazione assegna inoltre un ruolo centrale alla collaborazione pubblico-privato e alla cooperazione internazionale. Nello specifico, viene dato atto di come il WTO possa svolgere un ruolo fondamentale sotto quest'ultimo profilo, posto che è in grado di riunire governi, settore privato, forze dell'ordine ed esperti provenienti da ogni parte del mondo al fine di farli collaborare nell'individuazione di strumenti di lotta alle frodi alimentari; ciò, grazie in particolare ai già citati *Agreement on Trade Facilitation* e *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*. Con riferimento invece al ruolo dell'impresa privata, è estremamente interessante il riferimento al documento *Food Fraud Vulnerability Assessment Tool*¹⁶ elaborato dalla SSAFE, organizzazione no profit per la tutela della salute umana, vegetale e animale; si tratta di uno strumento gratuito messo a disposizione da tale organizzazione (cap. 6) e funzionale a supportare le aziende che operano nel settore alimentare nell'effettuare la valutazione di vulnerabilità in relazione ai fenomeni illeciti in esame (i.e. le frodi alimentari) e implementare misure di mitigazione del rischio.

Sempre tra le strategie, viene considerata irrinunciabile una moderna legislazione sulla sicurezza alimentare, ispirata a un approccio olistico e in grado di ridurre al minimo la possibilità che i "truffatori" sfruttino le lacune nella filiera alimentare. A tal proposito, tale legislazione non dovrebbe trascurare i fattori di vulnerabilità presenti nei moderni sistemi agroalimentari (globalizzazione e allungamento delle filiere di approvvigionamento, insidie dell'e-commerce ecc.; sul punto v. cap. 4). Tra questi elementi di vulnerabilità la pubblicazione annovera specificamente le nuove fonti alimentari e i nuovi sistemi di produzione, come gli alimenti ottenuti da culture cellulari. Questi ultimi, nello specifico, presentano diversi profili di criticità da tenere in considerazione. Sul punto, la pubblicazione fa riferimento, ad esempio, al fatto che le origini recentissime di tali prodotti non abbiano ancora consentito lo sviluppo di terminologie appropriate sul processo e sul prodotto stesso, cosa che potrebbe consentire ad un potenziale "truffatore" di fornire informazioni ingannevoli, ad esempio, sui potenziali benefici di questi nuovi alimenti.

Importanza determinante viene inoltre assegnata, a livello strategico, anche alla battaglia contro le frodi sulle sementi. Sotto questo profilo, si evidenzia come proprio queste ultime costituiscano "il punto di partenza del processo di produzione" (cap. 5) del settore alimentare e come il crescente aumento di pratiche illegali sulle stesse renda necessario adottare, soprattutto a livello nazionale, normative quadro a tutela del diritto di proprietà intellettuale dei *Plant Breeders* (*Plant Breeders'Right* - PBR).

5. Segue. La giustizia penale

Da ultimo, la pubblicazione si dedica della giustizia penale (cap. 7), inquadrata tra i possibili e fondamentali strumenti che gli Stati possono utilizzare nella lotta contro questi fenomeni illeciti. Dal Report emerge in particolare la necessità di non sottovalutare il ruolo giocato dalle organizzazioni criminali nell'ambito della "criminalità alimentare". Più

¹⁶ *Food Fraud Vulnerability Assessment Tool*, <https://www.ssafe-food.org/tools/food-fraud-vulnerability-assessment-tool>.

precisamente, la pubblicazione riporta come - pur potendosi riscontrare diverse tipologie di attori coinvolti e diverse "tattiche" utilizzate per realizzare il commercio illecito - un dato funge da comune denominatore: la necessità di trarre in inganno i consumatori. È infatti improbabile che questi ultimi acquistino consapevolmente alimenti dalle origini sospette. Detto ciò, la pubblicazione analizza le molteplici modalità con cui vengono commessi i reati legati al commercio alimentare quando è coinvolta la criminalità organizzata.

Più precisamente, per quanto concerne la questione delle modalità di commissione dei reati, la pubblicazione evidenzia come queste possano mutare a seconda dello scopo delle attività di frode alimentare. Secondo gli Autori, possono infatti prospettarsi due scenari: tali attività possono essere finalizzate a massimizzare i profitti derivanti da attività già in corso o, in alternativa, rappresentare l'obiettivo preso di mira dal singolo o dall'organizzazione criminale. Nel primo caso, che di base si verifica in aree territoriali in cui la criminalità organizzata è radicata, il gruppo criminale opera controllando direttamente o indirettamente attività commerciali, dalla distribuzione all'ingrosso ai rivenditori. In questo modo è possibile "collocare" i prodotti frutto di attività fraudolenta in qualsiasi fase della filiera avendo come destinatari dei prodotti i consumatori ignari. Nonostante riciclaggio e diversificazione degli investimenti rappresentino lo scopo principale di queste organizzazioni, dalla pubblicazione emerge come la commercializzazione di prodotti alimentari "fraudolenti" consenta alle stesse di massimizzare i loro introiti. Di contro, qualora la frode alimentare sia l'obiettivo del gruppo criminale, si evidenzia come il meccanismo potrebbe essere quello di sostituire, nei confronti di date imprese commerciali, la dazione del c.d. "pizzo" con l'acquisto di prodotti oggetto di contraffazione affinché questi vengano poi venduti come autentici; ciò, in contesti in cui non vi sono controlli di qualità che precedono l'arrivo degli alimenti presso il negozio. Ora, come evidenziato nella pubblicazione, tutto questo crea il rischio che vi sia un'infiltrazione della criminalità nella filiera alimentare per prodotti di massa solitamente poco controllati dalle forze dell'ordine e destinati a raggiungere vaste aree geografiche, situazione aggravata dalla vendita *online*, non solo per via della sua capacità di raggiungere un pubblico potenzialmente illimitato ma anche per via dei lunghi tempi che richiede l'individuazione delle frodi commesse attraverso il commercio elettronico.

Nel Report, anche nella parte introduttiva, viene dunque enfatizzato il fondamentale ruolo che possono svolgere le indagini penali in questo contesto. Indagini penali approfondite e tempestive possono infatti condurre all'identificazione degli autori e dei fatti di frode e al contempo, da un lato, scoraggiarne la commissione in futuro e, dall'altro lato, rendere i consumatori "consapevoli" dei fatti, così da evitare che i cibi oggetto della frode siano consumati da un pubblico ignaro. Il Report ricorda come le indagini debbano ovviamente essere condotte con modalità che variano in funzione del caso affrontato, prendendo in considerazione le prove, le conseguenze delle attività illecite su salute e sicurezza dei consumatori e l'eventuale coinvolgimento della criminalità organizzata. Sotto quest'ultimo punto di vista, tuttavia, una circostanza su cui gli autori inducono a riflettere è che spesso le indagini sulle frodi alimentari iniziano incidentalmente nell'ambito di indagini più ampie aventi ad oggetto le attività lecite e illecite delle organizzazioni criminali. Questo non è un dato di poco momento: gli strumenti utilizzabili da parte delle forze di polizia sono connessi infatti alla tipologia dei reati. È possibile dunque, nel caso di indagini concernenti

reati gravi puniti con una certa severità quanto a sanzione detentiva, come per l'appunto l'associazione a delinquere, che gli inquirenti possano ricorrere a strumenti di investigazione più invasivi (come le intercettazioni) e più evoluti tecnologicamente; ciò, con evidente impatto sull'efficienza ed esito delle indagini stesse.

Connessa a quanto sopra riportato è l'esortazione affinché le Forze dell'Ordine di tutto il globo assegnino maggior priorità ai casi di frode alimentare, considerando che grazie ad indagini tempestive ed approfondite è possibile interromperne la perpetrazione. Da quest'ultimo punto di vista, viene enfatizzato il ricorso agli strumenti tecnologici, considerati risorse fondamentali per combattere le frodi commesse tramite piattaforme commerciali *online*, tanto che il Report riferisce come alcuni paesi abbiano istituito delle vere e proprie "pattuglie informatiche" che impiegano l'intelligenza artificiale per identificare prodotti sospetti, indagare sulle eventuali frodi, con la possibilità di disporre la rimozione del prodotto dalla piattaforma. Da ultimo, sebbene la connessione con la criminalità organizzata non sia scontata, si esortano le Forze dell'Ordine a considerare l'eventuale ruolo di tali organizzazioni nei casi di frode alimentare e l'eventuale commissione di frodi alimentari nell'ambito di indagini più ampie concernenti il crimine organizzato. Ciò dal momento che "*The two often go hand in hand*"¹⁷, come dimostrano i casi sintetizzati dalla pubblicazione stessa. Questa combinazione da un lato incrementa i rischi per la salute ma dall'altro consente alle Forze dell'Ordine di utilizzare mezzi più incisivi per indagare e perseguire le frodi alimentari.

In conclusione, secondo l'Autore del cap. 7, la giustizia penale deve costituire il fulcro degli sforzi che ogni nazione intraprende per contrastare efficacemente questo fenomeno.

¹⁷A.M. DE MEO, *Bringing criminal justice to illicit trade in food and food fraud* (cap. 7), in *Illicit trade in food and food fraud*, WTO Publications, Londra, 2024, p. 84.